

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti provvisori e conservativi sono tipi di misure cautelari che possono essere chiesti all'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti cautelari. La tutela provvisoria dei diritti non è limitata ai procedimenti cautelari, in quanto l'ordinamento portoghese prevede altre misure ad interim dirette a salvaguardare determinate situazioni giuridiche, quali, ad esempio:

i provvedimenti provvisori nell'ambito dei procedimenti di interdizione o inabilitazione;

l'amministrazione provvisoria del patrimonio di una persona assente;

la designazione di un procuratore *ad litem*;

i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni di un'eredità giacente.

I procedimenti cautelari sono intesi ad evitare il *periculum in mora* (il rischio che un ritardo nella decisione del giudice possa provocare un danno grave o irreparabile al diritto invocato) e a garantire l'effetto utile della decisione giudiziaria definitiva (cfr. articolo 2 del codice di procedura civile).

Il giudice adotta determinati provvedimenti in attesa o in considerazione della possibilità che la sua decisione provvisoria sia confermata dalla decisione definitiva.

Salvo che sia disposta l'inversione del contenzioso, il procedimento cautelare si innesta in un procedimento principale basato sul diritto tutelato (articolo 364 del codice di procedura civile) e mira a garantire o ad anticipare in via provvisoria gli effetti della decisione definitiva, sul presupposto che la decisione resa nel procedimento principale sarà favorevole al ricorrente.

Il *periculum in mora* autorizza il giudice a valutare preliminarmente e sommariamente un rapporto giuridico sostanziale che dovrà essere sottoposto a un esame più approfondito e articolato; se tale valutazione preliminare è favorevole al ricorrente, si procede all'adozione di provvedimenti intesi a scongiurare il rischio.

I procedimenti cautelari mirano a garantire il risultato pratico dell'azione, ad evitare danni gravi o ad anticipare la realizzazione del diritto (strumentalità ipotetica), in modo da ottenere per quanto possibile un bilanciamento tra l'interesse alla celerità e quello alla certezza del diritto.

Il diritto processuale civile portoghese prevede due tipi di procedimenti cautelari:

i procedimenti cautelari ordinari e

i procedimenti cautelari tipici.

Il primo è disciplinato dall'articolo 362 del codice di procedura civile, secondo cui l'interessato, qualora abbia il fondato timore che un'altra persona possa causare un danno grave e difficilmente riparabile ai suoi diritti, può, se nessuno dei procedimenti cautelari previsti dalla legge appare adeguato, chiedere un provvedimento conservativo o anticipatorio idoneo a garantire l'effettività del diritto minacciato. L'interesse del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto derivante da un'azione costitutiva, già proposta o ancora da proporre. Il procedimento cautelare ordinario non è esperibile se il rischio di danno che si intende evitare costituisce lo specifico oggetto di un procedimento tipico.

I procedimenti cautelari tipici sono quelli espressamente previsti dal codice di procedura civile o da leggi separate.

I procedimenti cautelari tipici previsti dal codice di procedura civile portoghese sono:

la restituzione provvisoria del possesso;

la sospensione di delibere societarie;

gli alimenti provvisori;

l'indennizzo provvisorio;

il sequestro;

la denuncia di nuova opera;

il rilevamento di beni.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Se l'interessato dimostra il fondato timore che un terzo possa provocare un danno grave e difficilmente riparabile ai suoi diritti, può chiedere la misura conservativa o anticipatoria idonea a garantire l'effettività del diritto minacciato. L'interesse del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto derivante da un'azione costitutiva, già proposta o ancora da proporre.

I provvedimenti di questo tipo vengono adottati se esiste la seria probabilità che il diritto sussista e se il timore di una sua violazione appare sufficientemente fondato. Tuttavia, il giudice può negare il provvedimento se il danno causato al convenuto dalla sua applicazione sarebbe notevolmente superiore a quello che il richiedente intende evitare con il provvedimento richiesto.

Il ricorso al procedimento cautelare ordinario, in quanto mezzo sussidiario, dipende anche dalla mancanza di un procedimento cautelare tipico, adeguato alla fattispecie concreta.

Pertanto, i **procedimenti cautelari atipici** menzionati all'articolo 362 del codice di procedura civile si fondano sui seguenti presupposti:

l'esistenza apparente di un diritto;

il fondato timore che un terzo possa causare un danno grave e difficilmente riparabile al diritto in questione (*periculum in mora*);

la concreta idoneità del provvedimento conservativo o anticipatorio ad assicurare l'effettività del diritto minacciato;

il provvedimento da ottenere non dev'essere previsto da altri procedimenti cautelari.

Ai fini dell'adozione del provvedimento è sufficiente che da un esame sommario *summaria cognitio* – emergano la seria probabilità che il diritto affermato sussista (*fumus boni iuris*) e il fondato timore che un ritardo nella decisione definitiva della controversia possa provocare un danno irreparabile o difficilmente riparabile (*periculum in mora*). Tale presupposto implica che il giudice propenda a ritenere che il risultato dell'azione principale sarà favorevole al ricorrente, in quanto le misure cautelari comportano una chiara ingerenza nella sfera giuridica del convenuto.

Per quanto riguarda i **procedimenti cautelari tipici**:

Restituzione provvisoria del possesso: in caso di spoglio violento, il possessore può chiedere la restituzione provvisoria dei beni, illustrando i fatti concernenti il possesso, lo spoglio e la violenza. Il giudice può ordinare la restituzione senza convocare né sentire la controparte qualora ritenga, in base all'esame delle prove, che il richiedente godesse del possesso e ne sia stato spogliato con violenza.

Sospensione di delibere societarie: se un'associazione o una società, di qualsiasi tipo, adotta una delibera contraria alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, ogni socio può chiedere, entro dieci giorni (a decorrere dalla data dell'assemblea in cui la delibera è stata adottata o dalla data in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza, se non è stato regolarmente convocato all'assemblea), la sospensione dell'applicazione di tale delibera. Il richiedente deve comprovare la propria qualità di socio e dimostrare che l'attuazione della delibera potrebbe causare un danno rilevante. La domanda deve essere accompagnata da una copia degli atti con cui è stata adottata la delibera; salvo per le assemblee generali annuali, in luogo della copia degli atti può essere fornita prova documentale della delibera.

Alimenti provvisori: il titolare di un diritto agli alimenti può chiedere che sia fissato l'importo mensile dovutogli a titolo di alimenti provvisori, sempre che non sia stata ancora pagata la prima prestazione definitiva. Il giudice, dopo avere ricevuto la domanda di alimenti provvisori, fissa una data per la trattazione e le parti vengono invitate a comparire personalmente in udienza o a farsi rappresentare da mandatari muniti di procura speciale a transigere. Il convenuto espone le sue difese direttamente all'udienza e il giudice tenta di conciliare le parti affinché giungano a un accordo sulla fissazione degli alimenti, che viene successivamente omologato con sentenza.

Se le parti non compaiono o il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il giudice dispone l'assunzione delle prove e successivamente si pronuncia con decisione orale sommariamente motivata.

Indennizzo provvisorio: nell'ambito delle azioni risarcitorie per decesso o lesioni personali, la parte lesa e coloro che vantano diritti alimentari nei suoi confronti nonché coloro ai quali la vittima versava assegni alimentari in adempimento di un'obbligazione naturale possono chiedere che sia loro corrisposta una determinata somma di denaro sotto forma di pagamento mensile, a titolo di indennizzo provvisorio. Il giudice concede il provvedimento richiesto se accerta l'esistenza di uno stato di necessità provocato dai danni subiti e di un obbligo di risarcimento a carico del convenuto. La liquidazione provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dei danni, viene effettuata dal giudice in via equitativa. Ciò vale anche per i casi in cui la domanda di risarcimento abbia ad oggetto danni che potrebbero mettere gravemente a rischio la sussistenza o l'abitazione della parte lesa. Quanto rilevato sopra in merito agli alimenti provvisori vale, *mutatis mutandis*, anche per le domande di indennizzo provvisorio.

Sequestro: il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del suo credito può chiedere il sequestro giudiziario dei beni del debitore. Il richiedente deve esporre i fatti che rendono plausibile l'esistenza del credito e giustificano il timore invocato, elencare i beni da sottoporre a sequestro e fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'indagine. Qualora il sequestro venga richiesto nei confronti dell'acquirente di beni del debitore, il richiedente, se non risulta che l'acquisto sia stato impugnato in giudizio, deve anche illustrare i fatti che rendono probabile l'accoglimento di tale impugnazione.

Una volta esaminate le prove prodotte, viene disposto il sequestro, senza sentire l'altra parte, ove ne ricorrano i presupposti legali.

In caso di sequestro di navi o del loro carico, il richiedente deve dimostrare, oltre all'esistenza dei presupposti generali, che il sequestro è consentito in relazione alla specifica natura del credito. In tal caso, il sequestro non ha luogo se il debitore offre immediatamente una garanzia accettata dal creditore o dichiarata idonea dal giudice entro due giorni; la partenza della nave rimane sospesa fino a quando non venga prestata la garanzia.

Denuncia di nuova opera: chiunque ritenga che un suo diritto di proprietà, esclusiva o condivisa, o altro diritto reale o personale di proprietà o di godimento sia stato leso da una nuova opera o da un nuovo lavoro o servizio che gli arreca o potrebbe arrecargli pregiudizio può chiedere, entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto, la sospensione immediata dell'opera o del lavoro o servizio. L'interessato può procedere alla denuncia anche direttamente per via stragiudiziale chiedendo verbalmente, alla presenza di due testimoni, al committente o, in mancanza di questo, al responsabile o a chi ne fa le veci, di cessare i lavori. Tale denuncia stragiudiziale perde efficacia ove non sia ratificata entro cinque giorni dall'autorità giudiziaria.

Rilevamento di beni: è possibile chiedere il rilevamento di beni mobili o immobili o di documenti quando esista un giustificato timore di smarrimento, occultamento o dissipazione degli stessi. Il rilevamento si innesta nel procedimento per la designazione di beni o per l'accertamento della titolarità dei diritti sui beni rilevati. Il rilevamento può essere chiesto da chiunque abbia interesse alla conservazione dei beni o documenti, ma può essere azionato esclusivamente dai creditori nei casi che danno luogo all'amministrazione giudiziaria di un'eredità giacente. Il richiedente deve dimostrare sommariamente il suo diritto sui beni e i fatti che giustificano il timore di una loro perdita o dissipazione. Se il diritto sui beni dipende da un'azione già proposta o da proporre, il richiedente deve convincere il giudice della presumibile fondatezza della domanda corrispondente. Una volta prodotte le prove necessarie, il giudice concede il provvedimento se ritiene che, in mancanza del rilevamento, gli interessi del richiedente sarebbero messi gravemente a rischio.

2.1 La procedura

Ad eccezione della denuncia di nuova opera, per la quale è possibile intraprendere una previa azione stragiudiziale, seguita da una richiesta di ratifica giudiziaria, tutti gli altri procedimenti cautelari si basano su una domanda iniziale presentata al tribunale, in cui il richiedente deve dimostrare sommariamente l'esistenza del diritto minacciato e giustificare il timore di un danno. La domanda deve contenere l'elenco dei testimoni, che non possono essere più di cinque, e indicare le altre prove di cui si chiede l'assunzione.

Su richiesta, nella decisione che dispone il provvedimento, il giudice può esentare il richiedente dall'onere di proporre l'azione principale se gli elementi già acquisiti lo inducono a ritenere che il diritto tutelato sussista e che il tipo di provvedimento richiesto sia idoneo a risolvere definitivamente la controversia. Tale esenzione può essere chiesta fino alla chiusura dell'udienza conclusiva; in caso di procedimento senza contraddittorio; la controparte può opporsi all'inversione del contenzioso contestualmente all'impugnazione del provvedimento adottato.

Il regime di inversione del contenzioso è applicabile, *mutatis mutandis*, alla restituzione provvisoria del possesso, alla sospensione delle delibere societarie, agli alimenti provvisori, alla denuncia di nuova opera e agli altri provvedimenti previsti da leggi speciali e idonei, per loro natura, a risolvere definitivamente la controversia.

Se la legge non prevede che il provvedimento sia adottato senza sentire la controparte, quest'ultima viene sentita dal giudice, a meno che tale audizione possa mettere seriamente a rischio gli obiettivi o l'efficacia del provvedimento.

Se la controparte deve essere sentita prima dell'adozione del provvedimento, viene citata entro dieci giorni affinché presenti le sue difese. La citazione è sostituita dalla notifica se la controparte è già stata citata nel procedimento principale.

Alla scadenza del termine per l'opposizione e se la controparte è stata sentita, si procede, ove necessario, all'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice.

Se la controparte non è stata sentita e il provvedimento deve essere adottato, la decisione che dispone il provvedimento le viene notificata solo dopo l'esecuzione della misura. In seguito alla notifica, la controparte può impugnare il provvedimento nelle forme ordinarie, qualora ritenga che, alla luce dei fatti, non avrebbe dovuto essere concesso. Può inoltre proporre opposizione qualora intenda dedurre fatti o produrre elementi di prova che non sono stati esaminati dal tribunale e che potrebbero escludere o ridurre i motivi della misura cautelare. La controparte può contestare, con uno dei mezzi sopra indicati, la decisione con cui viene disposta l'inversione del contenzioso. Se la controparte si oppone, il giudice deve decidere se mantenere, ridurre o revocare il provvedimento già adottato. Tale decisione nonché, eventualmente, il mantenimento o la revoca dell'inversione del contenzioso sono soggetti a impugnazione, alla quale segue, se del caso, l'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice.

La competenza per territorio è disciplinata dall'articolo 78 del codice di procedura civile, a norma del quale:

le istanze di sequestro e di rilevamento di beni possono essere proposte all'organo giurisdizionale dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente, oppure nel luogo in cui si trovano i beni o, se questi ultimi si trovano in regioni diverse, in una di esse;

per la denuncia di nuova opera è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui deve essere realizzata l'opera;

per gli altri procedimenti cautelari è competente il giudice dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente.

Se non è stata disposta l'inversione del contenzioso, i procedimenti vengono riuniti subito dopo la proposizione dell'azione; se quest'ultima è stata promossa dinanzi a un giudice diverso, gli atti vengono trasmessi a tale giudice, che è competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti successivi.

Se i provvedimenti cautelari vengono richiesti nel corso di un procedimento, la domanda va presentata al giudice dinanzi al quale è stato promosso tale procedimento, salvo che il medesimo sia pendente in fase di impugnazione; in tal caso, la riunione viene disposta solo se il procedimento si è concluso o se gli atti del procedimento principale sono stati rinviati al giudice di primo grado.

La rappresentanza tramite avvocato è obbligatoria se il valore del provvedimento è superiore a 5 000,00 EUR e nei casi in cui è sempre ammesso l'appello.

Il valore dei procedimenti cautelari viene determinato come segue:

per gli alimenti provvisori e l'indennizzo provvisorio, moltiplicando per dodici il valore della prestazione mensile richiesta;

per la restituzione provvisoria del possesso, in base al valore del bene sottratto;

per la sospensione delle delibere societarie, in base al danno che si intende evitare;

per la denuncia di nuova opera e i provvedimenti cautelari non tipici, in base al danno che si intende evitare;

per il sequestro, in base all'importo del credito da garantire;

per il rilevamento di beni, in base al valore dei beni rilevati.

2.2 Le principali condizioni

Nel valutare i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, il giudice deve sempre esaminare se il timore invocato sia giustificabile nonché quanto grave e difficile da riparare sarebbe la potenziale violazione del diritto di cui trattasi. Deve inoltre valutare se il provvedimento conservativo o anticipatorio sia idoneo, nel caso specifico, a tutelare il diritto minacciato e se vi sia un pericolo nel ritardo.

Il giudice deve esaminare altresì se il procedimento cautelare presenti un nesso effettivo o potenziale con una causa, già instaurata o da instaurare, avente ad oggetto il diritto tutelato.

In questo tipo di procedimenti spetta al giudice verificare con accertamento sommario (ossia meno rigoroso di quello richiesto nel procedimento principale) l'effettiva probabilità che esista il diritto da tutelare e la sufficiente fondatezza del timore di una sua violazione.

Per gli altri presupposti dei procedimenti cautelari tipici, si prega di consultare le risposte alle domande 1 e 2.

Tutti i procedimenti cautelari sono considerati urgenti e prioritari rispetto a qualsiasi altro atto giudiziario non urgente e devono essere conclusi in primo grado entro un termine massimo di due mesi o, qualora il convenuto non sia stato citato, entro quindici giorni.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono formare oggetto di provvedimenti cautelari i diritti e i beni mobili o immobili che non siano per legge totalmente o parzialmente esclusi.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Essendo disposti dall'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelari sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono su qualsiasi altro atto adottato da altre autorità (articolo 205, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese). Chiunque contravvenga a un provvedimento cautelare incorre nel reato di disobbedienza qualificata, fatte salve le misure necessarie per l'esecuzione coattiva del provvedimento.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Fatta salva la possibilità che il richiedente sia dispensato dall'obbligo di proporre l'azione principale, il procedimento cautelare si estingue alla scadenza del relativo termine, ove previsto:

se il richiedente non propone l'azione da cui dipende il provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto tale provvedimento;

se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per oltre trenta giorni per negligenza del ricorrente;

se l'azione è stata respinta con decisione passata in giudicato;

se viene adottata una decisione favorevole al convenuto e il richiedente non promuove un'altra azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente;

se si estingue il diritto di cui è stata chiesta la tutela.

In deroga alle norme sulla ripartizione dell'onere della prova, dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto il provvedimento cautelare e l'inversione del contenzioso, il convenuto viene informato che può contestare l'esistenza del diritto tutelato entro trenta giorni dalla notifica, alla cui scadenza il provvedimento adottato si consolida come risoluzione definitiva della controversia.

Lo stesso risultato si produce se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per più di trenta giorni per negligenza del ricorrente o se viene adottata una decisione favorevole al convenuto e il ricorrente non promuove un'altra azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente.

L'accoglimento, con decisione passata in giudicato, della domanda del convenuto determina la caducazione del provvedimento cautelare.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

L'appello ordinario è ammesso se il valore della causa è superiore al limite previsto per il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e quest'ultima è sfavorevole al ricorrente per un valore superiore alla metà del suddetto limite. Sono sempre impugnabili le decisioni relative al valore dei procedimenti cautelari, se con il ricorso si fa valere che tale valore è superiore al limite di competenza del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, nonché il rigetto preliminare delle istanze cautelari iniziali.

Le decisioni che dispongono l'inversione del contenzioso possono essere impuginate solo unitamente alle decisioni sul provvedimento richiesto; le decisioni che respingono la domanda di inversione del contenzioso non sono soggette a impugnazione.

Le decisioni pronunciate nei procedimenti cautelari, comprese quelle che comportano l'inversione del contenzioso, non sono impugnabili dinanzi alla Corte suprema, fatti salvi i casi in cui l'impugnazione è sempre ammessa.

I provvedimenti cautelari possono essere impugnati dalle parti soccombenti e da coloro che, pur non avendo partecipato al procedimento, siano direttamente ed effettivamente danneggiate dal provvedimento adottato.

L'organo competente ad esaminare il ricorso è il giudice di secondo grado del distretto giudiziario in cui si trova il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla notifica della decisione. Se l'impugnazione ha per oggetto anche il riesame delle prove assunte, il termine è aumentato di dieci giorni.

L'impugnazione dei provvedimenti che respingono totalmente l'istanza cautelare o non dispongono la misura richiesta ha effetto sospensivo. Negli altri casi, ha un effetto meramente devolutivo.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti Internet:

[Portale della giustizia;](#)

[Direzione generale della politica giudiziaria](#)

[Portale CITIUS](#)

[Banca dati giuridica](#)

[Gazzetta ufficiale portoghese](#)

Ultimo aggiornamento: 30/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.